

AULA 'B'

ESENTE REGISTRAZIONE ESENTE DALL'ESENTE DATA



18271.18

11 LUG 2018

Oggetto

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

R.G.N. 19892/2013

Cron. 18271

Rep.

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. GIUSEPPE NAPOLETANO - Presidente - Ud. 04/04/2018
- Dott. AMELIA TORRICE - Consigliere - PU
- Dott. LUCIA TRIA - Rel. Consigliere -
- Dott. DANIELA BLASUTTO - Consigliere -
- Dott. ANNALISA DI PAOLANTONIO - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 19892-2013 proposto da:

C.F.

C.F.

C.F.

C.F.

2018

1441

C.F.

C.F.

C.F.

C.F.

C.F.

C.F.

C.F.

C.F.

....., elettivamente domiciliati in ROMA,
VIA VITTORIO VENETO 7, presso lo studio dell'avvocato
GIOVANNI SERGES, che li rappresenta e difende
unitamente agli avvocati DOMENICO MARTINO, CLAUDIO
MAGNANTI giusta delega in atti;

- **ricorrenti** -

contro

AZIENDA USL ROMA D, in persona del legale
rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata
in ROMA, VIA CASAL BERNOCCHI 73 C/O SEDE AZIENDA USL
ROMA D, presso lo studio dell'avvocato FABIO FERRARA,
che la rappresenta e difende giusta delega in atti;

- **controricorrente** -


avverso la sentenza n. 9452/2012 della CORTE
D'APPELLO di ROMA, depositata il 06/03/2013 R.G.N.
6011/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 04/04/2018 dal Consigliere Dott. LUCIA
TRIA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIUSEPPE CORASANITI che ha concluso
per il rigetto del ricorso;

udito l'Avvocato MAGNANTI CLAUDIO;

udito l'Avvocato FERRARA FABIO.





Udienza del 4 aprile 2018 – Aula B
n. 6 del ruolo – RG n. 19892/13
Presidente: Napoletano - Relatore: Tria

ESPOSIZIONE DEL FATTO

1. La sentenza attualmente impugnata (depositata il 6 marzo 2013), pronunciandosi sull'appello principale della AUSL Roma D e sul riunito appello incidentale del e degli altri litisconsorti indicati in epigrafe avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 3223/2008: a) accoglie l'appello principale e, in riforma della sentenza di primo grado, rigetta la domanda degli appellanti incidentali; b) rigetta l'appello incidentale.

La Corte d'appello di Roma, per quel che qui interessa, precisa che:

a) la contrattazione collettiva fissa in 38 ore settimanali l'orario dei dirigenti medici, prevedendo il compenso maggiorato o il riposo compensativo per il lavoro prestato oltre l'orario ordinario soltanto per i servizi di guardia e pronta disponibilità e comunque per prestazioni di carattere eccezionale;

b) non è invece previsto alcun compenso per il lavoro prestato oltre l'orario ordinario che sia utile al raggiungimento degli obiettivi assegnati ai dirigenti, lavoro remunerato con l'indennità di risultato;

c) la giurisprudenza di legittimità, dopo alcune incertezze, è giunta a stabilire che tutti i dirigenti medici non hanno diritto, come regola, ad essere compensati per lavoro straordinario, senza che sia possibile la distinzione tra il superamento dell'orario di lavoro preordinato al raggiungimento dei risultati assegnati e quello imposto da esigenze del servizio ordinario, poiché la loro prestazione deve essere svolta complessivamente al fine di conseguire gli obiettivi propri ed immancabili dell'incarico affidato;

d) va quindi escluso il diritto degli appellanti incidentali ad ottenere compensi straordinari, visto che hanno regolarmente riscosso l'indennità di risultato, in qualità di dirigenti medici in servizio al DEA – Dipartimento Emergenza e Accettazione;

e) neppure è fondata la domanda volta ad ottenere il gettone di presenza, a titolo di compensazione per il lavoro eccedente il servizio ordinario, previsto dall'accordo per gli anestesisti e i rianimatori, in quanto tale accordo riguarda solo le suddette categorie di medici;

f) deve essere respinto l'appello incidentale, in quanto va confermato il rigetto della domanda di risarcimento del danno perché priva di allegazioni e prove.

2 Il ricorso del dott. e degli altri litisconsorti indicati in epigrafe domanda la cassazione della sentenza per tre motivi; resiste, con controricorso, la AUSL Roma D.

Entrambe le parti depositano anche memorie ex art. 378 cod. proc. civ.

RAGIONI DELLA DECISIONE

I – Sintesi dei motivi di ricorso

1. Il ricorso è articolato in tre motivi.

1.1. Con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 2108 cod. civ. e dell'art. 55 CCNL 1998/2001, sostenendosi che le ore di plus-orario – 8254, svolte per quattro anni nel periodo 2000-2003, di cui solo 4136 retribuite come straordinario e ben 4118 non retribuite affatto – non erano in alcun modo riconducibili al servizio ordinario e ai relativi obiettivi, essendo finalizzate a coprire i turni del Pronto Soccorso dell'Ospedale Grassi di Ostia, a causa della grave carenza di personale riconosciuta anche dalla AUSL Roma D nel corso del giudizio.

Si trattava, quindi, di una situazione rientrante nell'art. 55, comma 2, del CCNL 1998/2000 - ignorato dalla Corte d'appello – secondo cui:

“si considerano prestazioni erogate nel regime di cui alla lettera d) del comma 1 (cioè libero-professionali n.d.r.) anche le prestazioni richieste, in via eccezionale e temporanea, ad integrazione dell'attività istituzionale, dalle aziende ai propri dirigenti allo scopo di ridurre le liste di attesa o di acquisire prestazioni aggiuntive, soprattutto in presenza di carenza di organico ed impossibilità anche momentanea di coprire i relativi posti con personale in possesso dei requisiti di legge, in accordo con le équipes interessate e nel rispetto delle direttive regionali in materia”.

Del resto, la stessa AUSL nel 2008 ha fatto applicazione di questa norma per il pagamento di prestazioni aggiuntive ai medici del Pronto Soccorso dello stesso Ospedale

1.2. Con il secondo motivo si denunciano: a) violazione e falsa applicazione dell'art. 2108 cod. civ., per la mancata estensione ai ricorrenti dell'accordo del 21 luglio 2000 tra la AUSL e i medici anestesisti e rianimatori; b) violazione degli artt. 1366 e 1367 cod. civ.; c) contraddittorietà e illogicità della motivazione, sostenendosi, fra l'altro, che la ratio del suindicato accordo

sarebbe uguale a quella della proposta domanda: ottenere un compenso per il plus-orario di lavoro. Pertanto, anche tenendo conto del citato art. 55 del CCNL non avrebbe potuto essere negato ai ricorrenti – oltretutto in modo contraddittorio – il gettone di presenza richiesto.

1.3. Con il terzo motivo si denuncia violazione dell'art. 2043 cod. civ., rilevandosi che la Corte d'appello – nel confermare il rigetto della domanda di risarcimento del danno perché priva di allegazioni e prove dei danni lamentati – non ha esaminato la dettagliata relazione redatta dagli psicologi della stessa AUSL del 14 giugno 2010 – quindi successiva alla sentenza di primo grado – da cui risulta che per la maggior parte dei ricorrenti è stato rilevato un diffuso stato di disagio.

Inoltre, fin dal primo grado del giudizio gli interessati hanno dedotto di avere svolto per un periodo lungo un'attività oggettivamente usurante come quella del Pronto Soccorso, la cui dannosità si può provare anche per presunzioni mentre la liquidazione può avvenire anche in via equitativa, sicché almeno per il plus-orario svolto nei turni di notte – facendo riferimento anche al d.lgs. n. 67 del 2011 che ha previsto la possibilità di accedere al pensionamento anticipato pure per i medici ospedalieri che abbiano svolto lavoro notturno in Pronto Soccorso, dato il carattere usurante della prestazione – il diritto al risarcimento del danno non avrebbe dovuto essere negato, ricorrendo per la relativa liquidazione ad una valutazione equitativa ovvero ad una consulenza tecnica d'ufficio.

II – Esame delle censure

2. Il ricorso non è da accogliere, per le ragioni di seguito esposte.

3. Il primo motivo non è fondato.

3.1. In base a consolidati e condivisi orientamenti di questa Corte:

a) per tutto il personale della dirigenza sanitaria – in posizione apicale e non apicale, avendo l'intera dirigenza esigenze comuni – trova applicazione il principio sancito dall'art. 65 del CCNL 5 dicembre 1996, Area dirigenza medica e veterinaria – che è stato poi ribadito dall'art. 60 del CCNL del 3 novembre 2005, il quale ha confermato nelle parti non modificate o integrate o disapplicate tutte le disposizioni sull'orario di lavoro e l'orario notturno contenute nei CCNL di Comparto 8 giugno 2000 e 5 dicembre 1996 – secondo il quale la corresponsione della retribuzione di risultato è compensativa anche dell'eventuale superamento dell'orario lavorativo per il conseguimento dell'obiettivo assegnato ed esclude il diritto al compenso per lavoro straordinario;

b) tale principio deriva da una lettura sistematica delle norme contrattuali, le quali, ove hanno inteso riconoscere (come accade per l'attività connessa alle guardie mediche) una compensazione delle ore straordinarie per i medici-dirigenti, lo hanno specificamente previsto;

c) ne deriva che non è possibile distinguere tra il superamento dell'orario di lavoro preordinato al raggiungimento dei risultati assegnati e quello imposto da esigenze del servizio ordinario, poiché la complessiva prestazione del dirigente sanitario deve essere svolta al fine di conseguire gli obiettivi propri ed immancabili dell'incarico affidatogli (Cass. SU 17 aprile 2009, n. 9146; Cass. 4 giugno 2012, n. 8958; Cass. 16 ottobre 2015, n. 21010; Cass. 30 novembre 2017, n. 28787).

3.2. Nella descritta situazione non può certamente trovare applicazione l'art. 55, comma 2, del CCNL 1998/2001, cui si fa riferimento nel primo motivo di ricorso, perché le ore prestate in eccedenza rispetto all'orario ordinario non possono configurarsi come prestazioni "richieste in via eccezionale e temporanea".

Si è trattato, infatti, di prestazioni sicuramente richieste a causa della grave carenza di personale – pacifica per le parti – ma tale carenza di personale, come affermato dalla AUSL e non contestato specificamente dai ricorrenti, è derivata dalle limitazioni alle assunzioni da parte delle pubbliche amministrazioni comprese le Regioni, gli enti locali nonché gli enti del Servizio sanitario nazionale; imposte, nel corso degli anni da leggi statali, al fine del contenimento della spesa pubblica e vigenti anche negli anni – 2000-2003 – per cui è causa.

Tali disposizioni hanno avuto la loro base nel cosiddetto "patto di stabilità interno", concernente il concorso delle Regioni e degli enti locali "alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica che il Paese ha adottato con l'adesione al Patto di stabilità e crescita" (PSC) stipulato nel 1997 tra gli Stati membri dell'Unione europea per garantire il controllo delle rispettive politiche di bilancio pubblico, con l'assunzione dell'impegno degli enti medesimi a ridurre il finanziamento in disavanzo delle proprie spese e il rapporto tra il proprio ammontare di debito e il prodotto interno lordo.

Come chiarito dalla Corte costituzionale (vedi, per tutte: sentenze n. 36 e n. 4 del 2004) il suddetto "patto di stabilità interno" è stato introdotto con l'art. 28 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (ma, già prima, l'art. 48 della legge n. 449 del 1997, stabiliva obiettivi globali di contenimento del fabbisogno finanziario generato dalla spesa regionale e locale, in vista della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica. Vedi: Corte cost., sentenza n. 507 del 2000). Esso si è tradotto all'inizio in un vincolo alla riduzione o alla stabilità del

disavanzo annuo degli enti (vedi: art. 28, comma 2, della legge n. 448 del 1998; art. 30, comma 1, della legge n. 488 del 1999), successivamente in un limite massimo alla crescita del disavanzo (art. 53, comma 1, della legge n. 388 del 2000; art. 24, comma 1, della legge n. 448 del 2001) o ancora in un vincolo alla riduzione o alla stabilità di esso (art. 29, commi 4 e 6, della legge n. 289 del 2002).

I principi contenuti nelle suddette disposizioni, anche nel nuovo assetto costituzionale successivo alla riforma costituzionale del 2001, ¹⁹⁹⁶ ~~stato~~ configurati dalla Corte costituzionale come principi fondamentali nella materia del coordinamento della finanza pubblica, specificamente per la parte destinata ad incidere sulla spesa per il personale delle Regioni, degli enti locali e del Servizio Sanitario Nazionale, trattandosi di una spesa la quale, «per la sua importanza strategica ai fini dell'attuazione del patto di stabilità interno (data la sua rilevante entità), costituisce non già una minuta voce di dettaglio, ma un importante aggregato della spesa di parte corrente» (Corte cost., sentenze n. 139 del 2012; n. 108 e n. 69 del 2011, che richiamano la sentenza n. 169 del 2007).

In questa situazione di carattere generale, la Regione Lazio, nel corso degli anni, ha progressivamente accumulato un ingente disavanzo nella spesa sanitaria, tanto che a decorrere dal 2007 – quindi in un periodo successivo a quello cui si riferisce il presente giudizio – è stato disposto il commissariamento proprio del Settore Sanità regionale e solo da pochi mesi la Regione è riuscita ad uscirne, tornando in condizione anche di poter ~~a~~ fare assunzioni.

3.3. Ne consegue che la "grave" carenza di personale che è alla base della presente vicenda non è certamente assimilabile a quella presa in considerazione dall'art. 55, comma 2, cit. perché, per un lungo periodo, ha avuto carattere "strutturale" e non semplicemente momentaneo, contingente ed eccezionale.

Né, d'altra parte, può dirsi che la suddetta situazione sia il frutto di una scelta e/o di un comportamento scorretto attribuibile alla AUSL Roma D nella sua qualità di datrice di lavoro.

Per tali ragioni, in assenza di una specifica norma della contrattazione collettiva riferita alla situazione dei dirigenti sanitari ospedalieri che per lunghi periodi abbiano prestato – e/o prestino – servizio oltre l'orario ordinario in Pronto Soccorso con turni anche notturni – quali sono i ricorrenti – non può che avere applicazione il predetto principio dell'impossibilità della distinzione tra il superamento dell'orario di lavoro preordinato al raggiungimento dei risultati assegnati e quello imposto da esigenze del servizio ordinario, sicché la

corresponsione della retribuzione di risultato esclude il diritto al compenso per lavoro straordinario.

3.4. La sentenza impugnata si è correttamente conformata al suindicato indirizzo, sottolineando altresì che i ricorrenti hanno regolarmente riscosso l'indennità di risultato, in qualità di dirigenti medici in servizio al DEA - Dipartimento Emergenza e Accettazione.

3.5. Di qui il rigetto del primo motivo.

4. Per analoghe ragioni va respinto anche il secondo motivo, che risulta inammissibile per il profilo relativo alla denuncia di vizi di motivazione perché in base all'art. 360, n. 5, cod. proc. civ. - nel testo successivo alla modifica ad opera dell'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 134, applicabile *ratione temporis* - la ricostruzione del fatto operata dai Giudici di merito è sindacabile in sede di legittimità soltanto quando la motivazione manchi del tutto, ovvero sia affetta da vizi giuridici consistenti nell'essere stata essa articolata su espressioni od argomenti tra loro manifestamente ed immediatamente inconciliabili, oppure perplessi od obiettivamente incomprensibili (Cass. SU 7 aprile 2014, n. 8053; Cass. SU 20 ottobre 2015, n. 21216; Cass. 9 giugno 2014, n. 12928; Cass. 5 luglio 2016, n. 13641; Cass. 7 ottobre 2016, n. 20207). Evenienze che qui non si verificano.

4.1. Per il resto le censure non sono fondate, in quanto:

a) per quel che riguarda il gettone di presenza a titolo di compensazione per il lavoro eccedente il servizio ordinario, previsto dall'Accordo sindacale del 21 luglio 2000 per gli anestesisti e i rianimatori, in sede di contrattazione collettiva è stata operata la scelta di limitarne l'applicazione alle suddette categorie di medici;

b) come correttamente affermato dalla Corte d'appello, una simile scelta delle parti collettive - che non viola alcun divieto legale e si riferisce a categorie di medici le cui prestazioni giustificano un trattamento particolare - non può in sede giurisdizionale essere estesa a categorie di medici diverse, tanto più che le pattuizioni dell'autonomia negoziale delle parti collettive operano su un piano tendenzialmente paritario e sufficientemente istituzionalizzato, che di regola è sufficiente, salva l'applicazione di divieti legali, a tutelare il lavoratore in relazione alle specificità delle situazioni concrete (arg. ex Cass. 24 aprile 2013, n. 10105);

c) d'altra parte, è pacifico che la AUSL, sulla base di un Accordo sindacale del 20 agosto 2003, abbia corrisposto ai ricorrenti i compensi per lavoro straordinario, quantificato ai sensi dell'art. 28 del CCNL 10 aprile 2004,

Integrativo del CCNL dell'8 giugno 2000, Area della dirigenza medico - veterinaria.

5. Il terzo motivo è inammissibile.

Infatti, tutte le censure con esso prospettate sono dirette a contestare la statuizione di rigetto della domanda di risarcimento del danno – perché priva di allegazioni e prove dei danni lamentati – sul principale assunto secondo cui la Corte d'appello non avrebbe esaminato la dettagliata relazione redatta dagli psicologi della stessa AUSL del 14 giugno 2010 – quindi successiva alla sentenza di primo grado – che attesterebbe che per la maggior parte dei ricorrenti, nel periodo considerato, è stato rilevato un diffuso stato di disagio derivante dalle prestazioni svolte presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale Grassi di Ostia, per cui è causa.

Tuttavia, le censure stesse – in particolare per quel che riguarda sia la parte del ricorso introduttivo riferita alla domanda di risarcimento del danno sia la richiamata relazione degli psicologi della AUSL – risultano formulate senza il dovuto rispetto del principio di specificità dei motivi di ricorso per cassazione, in base al quale il ricorrente qualora proponga delle censure attinenti all'esame o alla valutazione di documenti o atti processuali è tenuto ad assolvere il duplice onere, di indicare nel ricorso specificamente le circostanze oggetto della prova o il contenuto del documento trascurato od erroneamente interpretato dal giudice di merito (trascrivendone il contenuto essenziale), fornendo al contempo alla Corte elementi sicuri per consentirne l'individuazione e il reperimento negli atti processuali, secondo quanto rispettivamente previsto dall'art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ. (a pena di inammissibilità) e dall'art. 369, secondo comma, n. 4 cod. proc. civ. (a pena di improcedibilità del ricorso), nel rispetto del relativo scopo, che è quello di porre il Giudice di legittimità in condizione di verificare la sussistenza del vizio denunciato senza compiere generali verifiche degli atti (vedi, per tutte: Cass. SU 11 aprile 2012, n. 5698; Cass. SU 3 novembre 2011, n. 22726; Cass. 14 settembre 2012, n. 15477; Cass. 8 aprile 2013, n. 8569).

III – Conclusioni

6. In sintesi, il ricorso deve essere respinto. Le spese del presente giudizio di cassazione – liquidate nella misura indicata in dispositivo – seguono la soccombenza, dandosi atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012.


P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del presente giudizio di cassazione, liquidate in euro 200,00 (duecento/00) per esborsi, in complessivi euro 8000,00 (ottomila/00) per compensi professionali, oltre spese forfetarie nella misura del 15% e accessori come per legge.


Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti principali, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione lavoro, il 4 aprile 2018.




Il Consigliere estensore



Il Presidente



Il Funzionario Giudiziario
Dott. Giovanni RUELLO





CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE UNIFICATO

Copia ad uso studio che si rilascia a richiesta di **IL SOLE 24 ORE.**

Roma, 11 luglio 2018

La presente copia si compone di 11 pagine.
Diritti pagati in marche da bollo € 3.84